

CENTRO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO




CITTADINANZA GLOBALE E DIRITTI UMANI



Lezione 7b: promuovere i diritti delle persone con disabilità

a cura di
Emma Colombatti



OBIETTIVO LEZIONE

*Conoscere i diritti delle
persone con disabilità e
saperli promuovere e
proteggere*

Normalità
Impedimento
Deficienza
Disabilità
discriminazione
invisibilità
istituzionalizzazione
segregazione
approccio
basato sui bisogni
speciali
inclusione
partecipazione
approccio
basato sulle
diverse abilità



1. Quadro di riferimento

Molti dei luoghi e oggetti che utilizziamo quotidianamente non sono pensati per le persone con disabilità. Per esempio, le scale impediscono che le persone in sedia a rotelle entrino in diversi luoghi pubblici, o i semafori che utilizzano solamente un codice visivo non servono per le persone non vedenti. In questo modo vengono escluse le persone con disabilità.

Allo stesso tempo, però, le si separa e si discrimina sotto l'aspetto personale: ci sono persone che le prendono in giro, riferendosi a loro con soprannomi discriminatori come "handicappato", "mongolo", solo per citarne alcuni.

A volte si cercano scuse per non accettarle o si cerca di isolarle in istituti speciali.

Generalmente la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità dimentica che sono esseri umani con alcune caratteristiche speciali e altre simili a quelle di tutte le altre persone. Ma in fondo non abbiamo tutti delle "caratteristiche speciali"?

Le persone con disabilità, esattamente come tutte le altre persone, cercano e hanno bisogno di amici, e, secondo le loro possibilità, ascoltano musica, giocano, leggono, sono tifose di quella certa squadra di calcio, e così via.

Le Nazioni Unite stimano che attualmente ci sono 600 milioni di persone con disabilità nel mondo, di cui 90 milioni solo in America Latina e Caraibi, e che di questi 600 milioni 120 milioni sono bambini e adolescenti.

Questa cifra aumenta ogni anno a causa di diversi fattori, quali la guerra e la distruzione, le condizioni di vita insalubri, o l'ignoranza sulla disabilità, sulle sue origini, sulla sua prevenzione e trattamento.

Esiste la credenza che le persone con disabilità siano in numero limitato: questo non è vero, al contrario, la loro invisibilità riflette un problema culturale, frutto di una lunga tradizione di segregazione e istituzionalizzazione in tutti i paesi, sia quelli economicamente sviluppati, sia quelli in via di sviluppo.

2. Che cosa è la disabilità?

Secondo le **Regole Standard per l'uguaglianza di opportunità delle persone con disabilità** delle Nazioni Unite del **1993**, la disabilità:

"riassume una grande quantità di differenti limitazioni funzionali presenti in ogni popolazione, di qualsiasi paese del mondo. Le persone possono essere disabili a causa di qualche impedimento fisico, intellettuale o sensoriale; per qualche condizione medica o malattia mentale. Tali impedimenti, condizioni o malattie possono essere per loro natura permanenti o temporanee."



La nuova **Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità** adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 Dicembre del **2006** ed entrata in vigore nel maggio del 2008, riconosce che la disabilità è un concetto dinamico, risultato dell'interazione tra le deficienze di una persona e l'ambiente e rende quindi l'individuo meno autonomo nello svolgere le normali attività quotidiane e nel partecipare alla vita sociale.

Quanti più ostacoli ci sono, più disabile diventa una persona. Le disabilità includono deficienze fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali, tali come la cecità, la sordità, limitazioni nella mobilità e deficienze nello sviluppo. Alcune persone presentano più di una forma di disabilità e molte, se non tutte, potrebbero arrivare ad avere in qualche momento della loro vita una forma di disabilità dovuta a lesioni fisiche, malattie o invecchiamento.

E' curioso notare come nei programmi televisivi o nelle pubblicità non appaiano quasi mai persone con disabilità, come se queste non facessero parte della società. Perché? Perché, al di là di quello che percepiamo come "normale" c'è qualcosa che etichettiamo come "diverso" e di cui non vale la pena parlare, né mostrare, e in questo modo lo escludiamo. Quello a cui si dovrebbe arrivare è proprio questo: considerare e mostrare la disabilità come uno dei vari aspetti della normalità.

Il diritto internazionale dei diritti umani è stato lento nel riconoscere la disabilità come una questione di diritti umani e le persone disabili come soggetti di tutti i diritti umani riconosciuti a qualunque uomo e a qualunque donna, e non come soggetti di diritti speciali. A lungo la disabilità è stata considerata una questione medica, una questione sociale, ma non una questione di diritti umani. Di fronte alla disabilità resistono ancora pregiudizi e preclusioni particolarmente radicati.

Nel corso degli anni e purtroppo ancora oggi è sempre stato difficile che la società riconoscesse alle persone con disabilità le stesse necessità riconosciute al resto della popolazione; in questo modo continua ad esistere un trattamento discriminatorio in aspetti importanti della vita individuale e sociale.

Negli ultimi decenni questa situazione è un po' migliorata grazie ai cambiamenti nelle legislazioni, alla sensibilizzazione e soprattutto alla lotta portata avanti dalle persone con disabilità per i propri diritti come cittadini e soggetti di diritto. Purtroppo, però, tutto questo ancora non è sufficiente.



3. Un calendario storico

1971	Dichiarazione sui Diritti delle persone con ritardo mentale Questa dichiarazione fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e stabilisce che alle persone con ritardo mentale vanno accordati gli stessi diritti riconosciuti agli altri esseri umani
1975	Dichiarazione sui Diritti dei portatori di handicap Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è il primo documento che cerca di dare una definizione del termine "disabilità". La Dichiarazione include sia i diritti economici e sociali, sia i diritti civili e politici.
1981	L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il 1981 Anno internazionale delle persone handicappate , che si conclude con l'adozione del Programma di azione mondiale relativo alle persone con disabilità , una strategia globale per stimolare la prevenzione della disabilità, il riadattamento e l'uguaglianza di opportunità, che fa riferimento alla partecipazione completa delle persone con disabilità alla vita sociale e allo sviluppo nazionale. Il Programma d'Azione Mondiale sottolinea anche la necessità di affrontare la disabilità a partire da una prospettiva di diritti umani.
1983-1992	Decade ONU delle Persone con Disabilità
1989	La Convenzione ONU sui diritti dei bambini e degli adolescenti è la prima convenzione fondamentale di diritti umani a identificare la disabilità come condizione di discriminazione (art. 2).
1992	L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama il 3 Dicembre di ogni anno come la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità
1993	L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta le Regole Standard sull'uguaglianza di opportunità per le persone con disabilità (giuridicamente non vincolanti per gli Stati). Tali Regole rappresentano il "forte impegno morale e politico degli Stati ad adottare le misure necessarie per ottenere l'uguaglianza di opportunità". Presentano le direttive di cambiamento sociale che dovrebbero permettere a tutti i cittadini, senza eccezione, di partecipare in maniera egualitaria alla vita della società e i meccanismi di supervisione.
1993-2002	Decade delle Persone con Disabilità in Asia e nel Pacifico
1999	Convenzione Interamericana per l'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Persone con Disabilità
2000-2009	Decade Africana delle Persone con Disabilità
2001	Iniziano i negoziati internazionali in seno all'ONU per elaborare una Convenzione per la promozione e protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. Le organizzazioni non governative partecipano per la prima volta attivamente nella formulazione di un trattato di protezione dei diritti umani.
2003	Anno Europeo delle Persone con Disabilità
2003-2012	Decade Araba delle Persone con Disabilità
2008	Entrano in vigore la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità , adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2006 e il suo Protocollo Facoltativo.



4. La protezione dei diritti dei bambini/e e adolescenti con disabilità

Troppo spesso i bambini con disabilità vengono definiti in base a ciò che non hanno e non per ciò che hanno. L'attenzione dovrebbe essere concentrata più sulle caratteristiche globali della persona che sulla sua patologia.

I bambini e adolescenti con disabilità sono bambini che presentano limitazioni nel movimento, nella parola, nella vista, nell'udito, nell'apprendimento, che possono essere singole o multiple e più o meno visibili, però sono bambini che in primo luogo hanno le stesse necessità degli altri bambini: crescere, giocare, essere amati, avere progetti, avere amici e far parte e partecipare alla vita della propria comunità.

Il bambino con disabilità è in primo luogo un bambino. Poi un bambino con disabilità.

Daisy, una bambina con sindrome di Down di 11 anni, stava giocando con un coetaneo sulla spiaggia. A un certo punto il bimbo le chiese: "Sei disabile?". "No" - rispose lei - "sono Daisy" e continuarono a giocare.

Prendendo in considerazione tutto quello che è stato detto sugli approcci dei bisogni e dei diritti, cosa significa esattamente e concretamente definire il bambino con disabilità soggetto di diritti e non oggetto di protezione? Che cosa comporta tale definizione a livello di strategia e di azione politica e sociale?

L'approccio dei diritti umani è un approccio attento al singolo essere umano, alla persona come individuo unico e irripetibile nella sua diversità e nelle sue abilità.

La normalità è fatta di persone che sono tutte, sane e disabili, per propria natura, diverse.

Il valore aggiunto dell'approccio basato sui diritti umani è che **ciascuno ha diritto di godere di tutti i diritti fondamentali** e lo Stato e ogni attore della società (imprese, ONG, scuole, mezzi di comunicazione, famiglia, singoli individui, ecc.) hanno il dovere di adoperarsi per garantire al singolo, tenuto conto della sua specialità e della sua diversità, il miglior godimento possibile.

La rilevanza di tale approccio sta nella sua adattabilità nel rispondere alle differenti necessità: quando queste vengono soddisfatte, allora si determina il godimento effettivo del diritto.

I bisogni della persona cui corrisponde il godimento dei diritti si modificano ed evolvono: l'approccio basato sui diritti tiene conto anche di questo aspetto.

Il dovere di garanzia dei diritti umani così intesi non è esclusiva responsabilità statale, ma è responsabilità comune e differenziata di molteplici attori: Stati, organizzazioni internazionali, **organizzazioni non governative**, media, imprese, scuola, comunità, famiglie, individui; tutti attori in



grado di avere un impatto determinante sull'effettivo godimento dei singoli diritti umani. Si tratta di un cambio di prospettiva rivoluzionario.

La Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti dedica un articolo specificamente ai bambini con disabilità, l'articolo 23:

Articolo 23 della Convenzione di New York:

1 - Gli Stati parte riconoscono che i bambini e gli adolescenti mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e dignitosa, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2 - Gli Stati parte riconoscono il diritto dei bambini e degli adolescenti handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, su richiesta, ai bambini e agli adolescenti handicappati in possesso dei requisiti previsti, ed a coloro i quali ne hanno la tutela, di un aiuto adeguato alle condizioni del bambino e dell'adolescente ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3 - In considerazione delle particolari esigenze dei bambini e degli adolescenti handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il comma 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il bambino e l'adolescente è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i bambini e gli adolescenti handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera idonea a realizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche in ambito culturale e spirituale.

4 - In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parte favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei bambini e degli adolescenti handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, al fine di consentire agli Stati parte di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.



Il problema è che i diritti sanciti dalla Convenzione non si possono leggere separatamente: la Convenzione va letta ed interpretata per intero, non si può scorporare.



Per i bambini disabili, invece, è successo proprio questo.

La maggior parte dei Governi ha scelto l'interpretazione limitata e limitante di leggere ed applicare l'art. 23 in modo isolato, anziché leggerlo come strumento per facilitare l'accesso dei bambini con disabilità a tutti i diritti della Convenzione.

L'articolo 23 risponde ai cosiddetti bisogni "speciali" del bambino disabile, in un'ottica prettamente economico-sociale: cure, assistenza, trattamento medico, psicologico e funzionale, riabilitazione.

Non si preoccupa, invece, di come assicurare che il bambino con disabilità possa godere di **tutti** i diritti riconosciuti dalla Convenzione a tutti i bambini, attraverso, per esempio, l'educazione inclusiva, la partecipazione, l'obbligo di tenere conto dell'opinione del bambino.

Tutti i bambini, ogni bambino ha gli **stessi diritti, ma bisogni diversi** in relazione alle proprie abilità, al luogo dove è nato, alla situazione politica, economica, sociale, culturale dove vive.

I bisogni dei bambini con disabilità non sono "speciali" in quanto appartenenti ad una categoria astratta e predefinibile, ma sono speciali nel senso di **specifici** bisogni di ogni bambino come essere umano unico ed irripetibile. È questo l'approccio dei diritti umani, di attenzione al singolo ed è quindi errato dire che tutti i bisogni del bambino con disabilità sono, in quanto disabile, bisogni "speciali".

La maggior parte dei bisogni di un bambino con disabilità sono gli stessi di qualsiasi altro bambino: crescere, imparare, essere amato da una famiglia, giocare con gli altri bambini, e dipendono dalla personalità, dalla famiglia, dal contesto di appartenenza.

In questa prospettiva, la forza della Convenzione in favore dei bambini con disabilità non risiede nell'articolo 23, ma nell'**articolo 2**, letto insieme con i principi fondamentali: superiore interesse del bambino e obbligo di valutarlo caso per caso, non discriminazione, partecipazione attiva al proprio percorso di sviluppo umano, indivisibilità e interdipendenza di tutti i diritti civili, culturali, economici, politici e sociali in quanto tutti correlati allo sviluppo umano integrale del bambino.

Articolo 2 della Convenzione di New York:

"1. Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra condizione del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro **disabilità**, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parte adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari".



La Convenzione di New York è il primo strumento legalmente vincolante del diritto internazionale dei diritti umani a prevedere espressamente (art. 2) la disabilità come possibile condizione di discriminazione nel godimento dei diritti: è questo il punto di svolta.

A questo strumento si aggiunge ora la nuova Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità, che contempla disposizioni specifiche sull'uguaglianza e la non discriminazione (art. 5), la protezione (art. 7) e l'interesse superiore del bambino con disabilità (art. 23).

Inoltre, rende esplicito l'impegno degli stati nell'elaborazione di politiche, leggi e misure amministrative per assicurare i diritti riconosciuti nella convenzione e abolire le leggi, regolamenti, usi e pratiche che possano costituire discriminazione (art. 4), combattere gli stereotipi e pregiudizi e promuovere la consapevolezza delle diverse abilità di ogni persona (art. 8).

Non discriminazione significa uguali diritti, non uguale trattamento o uguale risposta: si trattano in modo diverso le diversità per garantire gli stessi diritti nel modo più completo possibile.

Il bambino con disabilità è prima di tutto un bambino perciò ogni volta che le convenzioni menzionano la parola "bambino" si deve includere anche il bambino con disabilità: tutti gli articoli della Convenzione si applicano ai bambini disabili, non soltanto gli articoli sulla protezione speciale.

Il bambino con disabilità non ha diritti di per sé speciali, ma ha diritto di godere dei diritti di tutti i bambini: il diritto al nome, alla cittadinanza, a preservare la propria identità, a preservare le relazioni familiari, a vivere in famiglia, ad esprimere liberamente le proprie opinioni, a partecipare alle decisioni che lo riguardano, a professare una religione, a creare e aderire ad associazioni, alla sua privacy, a godere del miglior stato di salute possibile, all'educazione, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale migliore possibile, al gioco e al tempo libero, ad essere protetto dall'abuso, dallo sfruttamento, dall'uso di sostanze stupefacenti, dalla tortura o da pene e trattamenti crudeli, inumani e degradanti.



5. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità

L'attuale sistema dei diritti umani ha per oggetto promuovere e proteggere i diritti umani delle persone con disabilità, però le norme e i meccanismi esistenti di fatto non offrono una protezione adeguata per i casi concreti di persone con disabilità. Evidentemente è ora di rimediare a questa lacuna"

Louise Arbour, Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite

A causa delle pratiche discriminatorie le persone con disabilità in molti paesi vivono nell'ombra e ai margini della società e, troppo spesso, i loro diritti non vengono presi in considerazione. Ai 600 milioni di persone con disabilità – circa il 10% della popolazione mondiale – mancano le stesse opportunità di cui gode il resto della popolazione in generale. Sono costretti a scontrarsi con un cumulo di ostacoli fisici e sociali che impediscono loro di:

- integrarsi nella società ed essere accettati come persone con diverse abilità;
- ricevere istruzione;
- trovare lavoro, anche se ben qualificati;
- avere accesso all'informazione;
- ottenere un'adeguata attenzione medica e sanitaria;
- spostarsi.

Nel corso dei secoli le persone con disabilità sono state segregate, istituzionalizzate, isolate e trascurate molte volte anche all'interno della famiglia. Nella migliore delle ipotesi sono state considerate persone che necessitano della protezione della società e che evocano compassione o pena, più che rispetto.

Per questi motivi si sentiva il bisogno di una Convenzione universale giuridicamente vincolante per assicurare che i diritti delle persone con disabilità fossero garantiti in tutto il mondo.

Questa convenzione costituisce un passo importante nel cambio di percezione sulla disabilità e nell'assicurare che le società riconoscano la necessità di offrire a tutte le persone l'opportunità di vivere la vita nel migliore dei modi.

Ratificando la Convenzione, gli Stati saranno obbligati a introdurre misure destinate a promuovere i diritti delle persone con disabilità come **persone con diverse abilità** e a lottare contro la discriminazione. Tali misure dovranno includere una legislazione antidiscriminatoria – eliminare leggi e pratiche che discriminano le persone con disabilità – e dovranno stimolare la partecipazione delle persone con disabilità nell'elaborazione di nuovi programmi o nuove politiche, nonché prestare servizi, destinare risorse e creare infrastrutture accessibili.

CENTRO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO



La Convenzione non crea nuovi diritti. Il suo proposito è quello di **promuovere, proteggere e garantire il godimento effettivo di tutti i diritti umani da parte delle persone con diverse abilità.**

La Convenzione garantisce che godano degli stessi diritti delle altre persone e siano formate a vivere la loro vita come cittadini per diritto proprio, in grado di offrire importanti contributi alla società, nel momento in cui vengano offerte loro le stesse opportunità.

La Convenzione copre una serie di ambiti fondamentali, come l'accessibilità, la libertà di movimento, la salute, l'educazione, l'istruzione, l'impiego, l'abilitazione e la riabilitazione, la partecipazione alla vita politica, l'uguaglianza e la non discriminazione, combattendo gli stereotipi e i pregiudizi e promuovendo le diverse abilità di ciascuna persona. La Convenzione segna un cambiamento nel concetto di disabilità, passando da un tema di preoccupazione in ambito di benessere sociale a una questione di diritti umani, che riconosce che le **barriere e i pregiudizi della società costituiscono in sé una disabilità** e una violazione dei diritti umani che danneggia la società intera.